

Ai gentili clienti
Loro sedi

Novità in materia di anagrafe tributaria dei rapporti finanziari

Gentile cliente, con la presente desideriamo fornireLe un **quadro generale sull'obbligo di comunicazione delle operazioni che concernono le movimentazioni finanziarie a carico dei mediatori finanziari**. Dette comunicazioni contribuiscono ad alimentare l'archivio dei rapporti finanziari, che, secondo le ultime novità legislative, deve contenere non solo la data di accensione e di chiusura dei conti correnti, ma anche il contenuto delle singole movimentazioni. **Le informazioni richiamate possono servire a selezionare i controlli, ma va detto che rimane ferma l'ordinaria procedura per l'effettuazione delle indagini finanziarie** (strumentale all'utilizzo delle presunzioni che derivano dalle movimentazioni dei conti correnti), **che presuppone, tra l'altro, l'autorizzazione amministrativa preventiva**.

Novità normativa

L'art. 7 del DPR 605/73 prevede **l'obbligo per gli operatori finanziari di comunicare all'Anagrafe tributaria l'esistenza e la natura dei rapporti da essi intrattenuti, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari compreso il codice fiscale**. Le informazioni così raccolte sono archiviate in una apposita sezione dell'Anagrafe tributaria, denominata "Archivio dei rapporti con operatori finanziari".

Come precisato dal **Comando Generale della Guardia di Finanza (circ. 1/2008, Parte V, cap. 1, § 7)**, "l'Archivio è una speciale sezione dell'Anagrafe tributaria implementata attraverso le comunicazioni periodiche degli intermediari e finalizzata a contenere tutte le informazioni che possono essere acquisite dagli Organi di controllo fiscale attraverso l'esercizio dei poteri di indagine finanziaria".

Con la circ. 1/2008, Parte V, cap. 1 (§ 7), quindi antecedente alle innovazioni apportate dal DL 201/2011 di cui si parlerà, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha specificato che:

- **l'accesso al data-base è possibile solo in quanto sia stata debitamente autorizzata l'esecuzione di un'indagine finanziaria;**
- **la banca dati è in grado di "segnalare automaticamente tutti i soggetti del mondo bancario e finanziario che, nel periodo preso a base per le indagini finanziarie, sono entrati in contatto con il contribuente monitorato, rendendo pertanto superfluo per i verificatori il processo di diretta selezione degli intermediari cui inoltrare le richieste".**

L'archivio dei rapporti finanziari contiene informazioni utili all'esperimento delle indagini bancarie. In particolare, sono visionabili dati relativi:

- **alla tipologia del rapporto intrattenuto con il contribuente e alle relative date di apertura e di chiusura;**
- **alle generalità, ivi compreso il codice fiscale, dei soggetti titolari dei rapporti (circ. Guardia di Finanza 1/2008 parte V cap. 1 § 7);**
- **alle movimentazioni finanziarie poste in essere dal contribuente (art. 11 co. 2 del DL 201/2011).**

A decorrere dall'1.1.2012, gli intermediari finanziari sono obbligati a comunicare all'Anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'art. 7 co. 6 del DPR 605/73 (in sostanza, si tratta di quasi tutte le operazioni finanziarie che i clienti hanno intrattenuto, ivi comprese quelle "fuori conto"), oltre che "ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali". Deve essere indicato anche l'importo delle operazioni finanziarie citate (art. 11 del DL 201/2011). Detta implementazione dell'Archivio, di fatto, non è ancora operativa, in quanto il Garante della Privacy ha, recentemente, espresso alcune perplessità in merito alla bozza di provvedimento predisposta dall'Agenzia delle Entrate.

È importante rammentare che le novità illustrate aumentano notevolmente il patrimonio conoscitivo degli uffici finanziari, posto che, prima del DL 201/2011, nell'Archivio erano presenti dati relativi non al contenuto e all'importo delle movimentazioni, ma solo al tipo di rapporto intrattenuto e alla data di inizio e di cessazione dello stesso.

Tanto premesso, **il DL 201/2011 non ha mutato la procedura da utilizzare per l'attivazione delle indagini bancarie**, contenuta negli artt. 32 del DPR 600/73 e 51 del DPR 633/72. Così, a nostro avviso **sarà sempre necessario, ai fini dell'utilizzo delle movimentazioni bancarie, il previo ottenimento dell'autorizzazione gerarchica, proveniente dal direttore centrale o regionale dell'Agenzia delle Entrate o dal comandante regionale della Guardia di Finanza.**

Soggetti obbligati alla comunicazione

Come precisato dalla **circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2007 n. 18 (§ 2)**, i soggetti obbligati alla comunicazione telematica sono quelli indicati nella tabella di cui all'Allegato 3 del provv. Direttore Agenzia delle Entrate 22.12.2005, vale a dire:

- 1) banche;**
- 2) Poste Italiane S.p.A.;**
- 3) soggetti iscritti in elenchi assoggettati a vigilanza della Banca d'Italia;**
- 4) cambiavalute (esclusi quelli che esercitano esclusivamente l'attività di cambia valute);**
- 5) casse peota;**
- 6) agenti in attività finanziarie;**
- 7) addetti al commercio in oro;**
- 8) istituti di moneta elettronica;**
- 9) imprese di investimento;**
- 10) organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR, Fondi di Investi-mento e SICAV);**
- 11) società di gestione del risparmio (SGR);**
- 12) società fiduciarie;**
- 13) società ed enti di assicurazione;**
- 14) altri intermediari finanziari.**

Oggetto della comunicazione

L'oggetto della comunicazione da parte degli operatori finanziari è rappresentato da qualsiasi rapporto intrattenuto con la clientela (art. 7 co. 6 del DPR 605/73).

Sul punto si ricorda che la **circ. Agenzia delle Entrate 19.10.2006 n. 32** ha precisato che **rientrano nella nozione di "rapporto" "tutte le attività aventi carattere continuativo – con ciò intendendo un riferimento temporale congruo – esercitabili dagli intermediari finanziari",** nonché i "servizi offerti continuativamente al cliente, instaurando con quest'ultimo un complesso scambio all'interno di una forma contrattuale specifica e durevole nel tempo".

L'obbligo di trasmissione riguarda, dunque, ogni informazione in possesso degli intermediari e, in particolare, i dati relativi:

- **a tutti i tipi di rapporto, "sia quelli direttamente intestati o cointestati ai contribuenti, sia quelli sui quali i medesimi hanno facoltà di disposizione, in virtù dell'esistenza dei collegamenti giuridici in precedenza esplicitati, ossia per i ruoli di rappresentanza, delega, mandato o garanzia";**

→ alle operazioni extra-conto non confluite all'interno di un rapporto (circ. Guardia di Finanza 1/2008, Parte V, cap. 1, § 7).

Allegato 1 del provv. Direttore Agenzia delle Entrate 19.1.2007		
1	Conto corrente	È compresa qualsiasi tipologia di conto corrente intestato a persone fisiche e non fisiche acceso in forma contrattuale.
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	È compresa qualsiasi tipologia di deposito titoli, inclusi gli eventuali <i>sub</i> depositi.
3	Conto deposito a risparmio libero/vincolato	Sono compresi i libretti a risparmio nominativi e al portatore. Nel caso di deposito al portatore, l'intermediario è tenuto a comunicare il rapporto e gli estremi del soggetto richiedente l'accensione. Ogni qualvolta venga appurato che il portatore è una persona diversa da quella precedentemente segnalata, l'intermediario deve comunicare la chiusura in capo al soggetto precedente e contestualmente l'apertura di un nuovo rapporto a nome del soggetto possessore del titolo.
4	Rapporto fiduciario ex L. 1966/39	Si tratta dei rapporti contrattuali tipici stipulati tra fiduciaria e fiduciante.
5	Gestione collettiva del risparmio	Sono compresi tutti i rapporti riconducibili alla sottoscrizione di quote di fondi di qualsiasi tipo e di SICAV.
6	Gestione patrimoniale	È compresa qualsiasi tipo di gestione patrimoniale.
7	Certificati di deposito e buoni fruttiferi	Si tratta sia dei titoli nominativi che di quelli al portatore (valgono anche in questo caso le precisazioni fornite per i rapporti di cui al codice 3).
8	Portafoglio	Va segnalato il rapporto con il cliente che presenta all'intermediario le partite di foglio per lo smobilizzo.
9	Conto terzi individuale/globali	Sono compresi tutti i conti terzi transitori nominativi. Per quanto riguarda il conto terzi globale, vanno comunicate solo le <i>sub</i> partite intestate nominativamente.
10	Dopo incasso	Si tratta del rapporto stipulato con il cliente per la cessione del titolo all'incasso.

11	Cessione indisponibile	Si tratta del conto d'ordine su cui è stata registrata la partita contabile.
12	Cassetta di sicurezza	Forma oggetto di comunicazione il contratto di locazione della cassetta.
13	Depositi chiusi	Forma oggetto di comunicazione il contratto di deposito del bene.
14	Contratti derivati su crediti	Sono compresi sia i contratti derivati su crediti che i contratti derivati finanziari (ad es. <i>swap, option, future</i> ecc.).
15	Carte di credito e di debito	Ai fini della comunicazione rileva il rapporto in capo all'intestatario della carta. Tra le carte di debito sono compresi i bancomat (ove intestati a soggetti diversi dal titolare del conto di appoggio) e le carte pre-pagate, mentre tra le carte di credito sono comprese anche quelle aziendali o aggiuntive a quella principale.
16	Crediti di firma	Sono comprese sia le garanzie reali che personali, prestate alla clientela o ricevute dalla clientela.
17	Crediti	Sono compresi i fidi in bianco e garantiti, a scadenza e a revoca, nonché i conti anticipi di ogni tipo, i crediti in contenzioso ed i crediti documentali.
18	Finanziamenti	Sono compresi i finanziamenti a medio-lungo termine, i prestiti rateali, i mutui ipotecari, i finanziamenti chirografari, il credito al consumo ed i prestiti personali. Sono altresì comprese tutte le altre tipologie di finanziamento a rimborso rateale, inclusi i rapporti di <i>leasing</i> e <i>factoring</i> , nonché, per il caso delle <i>holding</i> , i finanziamenti soci ed i prestiti obbligazionari.
19	Fondi pensione	Formano oggetto di comunicazione i fondi pensione aperti.
20	Patto compensativo	Va comunicata la convenzione pattizia stipulata fra intermediario e cliente affidato.
21	Finanziamenti in pool	Forma oggetto di comunicazione la quota di finanziamento in capo a ciascun soggetto partecipante al <i>pool</i> .
22	Altro rapporto	Ogni altro tipo di rapporto non classificabile in base ai precedenti codici (ad es., per le <i>holding</i> , le partecipazioni).
23	Polizze unit-linked, polizze index-linked e contratti relativi a operazioni di	Obbligo imposto alle società ed enti di assicurazione dal provvedimento direttoriale 6.12.2011 prot. 175022.

Termini per la comunicazione

Il provv. Agenzia delle Entrate 19.1.2007 ha stabilito che, a decorrere dall'1.5.2007, le comunicazioni relative ai rapporti costituiti o cessati in ciascun mese solare, devono essere effettuate entro l'ultimo giorno del mese successivo.

Ad integrazione del suddetto atto, in attuazione dell'art. 7 del DPR 605/73, è stato approvato, in data 29.2.2008, un ulteriore provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, relativo alla comunicazione delle operazioni compiute al di fuori di un rapporto continuativo.

Le comunicazioni devono essere effettuate una volta l'anno in occasione della prima operazione compiuta.

La **circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2007 n. 18 (§ 4.4)** ha chiarito che:

- **in caso di cessazione dell'attività, l'intermediario è tenuto ad effettuare la comunicazione mensile dei rapporti di nuova costituzione o estinti entro il mese successivo a quello di cessazione;**
- **qualora la cessazione derivi da fusioni societarie, i rapporti costituiti successivamente alla fusione (così come le modifiche e le cessazioni di quelli già esistenti) devono essere comunicati dalla società incorporante o risultante dalla fusione.**

Contenuto della comunicazione

A decorrere dall'1.1.2012, gli intermediari finanziari sono obbligati a comunicare all'Anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'art. 7 co. 6 del DPR 605/73 oltre che "ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali": deve essere indicato, quindi, anche l'importo delle operazioni finanziarie citate (art. 11 co. 2 - 4 del DL 201/2011). Viene, inoltre, espressamente sancito che i dati di cui sopra sono utili per la formazione di liste selettive di controllo (rimane ovviamente ferma la procedura da utilizzare per l'attivazione delle indagini bancarie). I dati sono conservati nella sezione dell'Anagrafe tributaria di cui all'art. 7 co. 6 del DPR 605/73.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO